



Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 36/2023, della stipula con InfoCamere S.C.p.A. del contratto per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti – opzione A “Servizio Telemaco” fascia di utenza A1, per una durata di 12 (dodici mesi).

(Mod. 232_01 prot. ID n. 195314708 del 29/08/2025 - Mod. 232_02 n. 54/2025, prot. ID n. 195342339 dell'01/09/2025).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *“Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregati;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, in appresso per brevità anche “Correttivo”, il quale, tra le altre, ha introdotto modifiche al Codice anche in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione;

Visto il “Regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.”, adottato quindi dall’ANAC con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, il quale ridisegna la disciplina e i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Correttivo;

Preso atto che la sopra citata Qualificazione n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, conseguita dall’AIFA su istanza n. 3449 del 28/06/2023, risulta sul sito dell’ANAC scaduta in data 01/07/2025 e che pertanto, essendo ora operativo sul sito dell’Autorità il nuovo servizio per richiedere la qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell’Autorità del 30/07/2025, è possibile presentare all’ANAC una nuova istanza di qualificazione;

Visto l’atto pubblicato sul sito dell’ANAC con cui il Presidente dell’Autorità ha fornito “Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024” rappresentando che, a seguito del Correttivo, “Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative. Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione. In caso di perdita della qualificazione, **non si determina alcun blocco** del rilascio del CIG per le procedure **sottosoglia**, che potranno essere regolarmente avviate. ..(OMISSIS).. Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere **c)** e **d)**, le stazioni appaltanti non qualificate **possono continuare a operare autonomamente** in determinati ambiti:

- **lettera c):** affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
- **lettera d):** ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori”;

Preso atto quindi che, nelle more della presentazione di una nuova istanza di qualificazione sulla base dei nuovi requisiti previsti del sopra citato Regolamento dell’Autorità del 30/07/2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad operare nei termini indicati dal Presidente dell’ANAC con i *Chiarimenti* sopra citati;

Visto l’art. 13, commi 2 e 5, del Codice in virtù dei quali “.... 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi 5. L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

Visto in particolare l’art. 56 del Codice, rubricato «Appalti esclusi nei settori ordinari» che al comma 1 lettera a) prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici “di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;

Ritenuto necessario applicare all'acquisto in oggetto i principi dettati dal Codice di cui agli articoli 1, 2 e 3 come previsto dal sopra citato art. 13;

Vista la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG;

Visto altresì quanto precisato da ANAC nelle FAQ sugli *“Obblighi di pubblicazioni concernenti i contratti esclusi e gratuiti”*, aggiornate al 13/06/2024, e precisamente nella risposta al quesito n. 2 in cui è stabilito che *“Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo non trovano piena applicazione le regole della trasparenza di cui al combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28 del d.lgs. 36/2023, come descritte nelle delibere ANAC 261 e 264 del 2023, trattandosi di fattispecie di contratti esclusi per la quale, ai sensi della Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023, non si acquisisce un CIG e i cui dati pertanto non sono raccolti dalla BDNCP....(OMISSIS)...Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo le stazioni appaltanti possono comunque decidere di pubblicare in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo un criterio di compatibilità, la struttura proponente; l'oggetto dell'accordo/affidamento; l'affidatario/assegnatario; l'importo e gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore (oppure, anziché i soli estremi del provvedimento, il documento integrale)”*;

Preso atto pertanto che, nella fattispecie in parola, non sussiste l'obbligo di acquisizione del codice CIG (codice identificativo gara) né quello della trasmissione del ciclo di vita del contratto alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), trattandosi di un servizio escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023 e dalle FAQ ANAC sopra citate;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto l'art. 2. rubricato «Principio della fiducia» in virtù del quale *“1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento*

ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti";

Visto l'art. 3 rubricato «Principio dell'accesso al mercato» in virtù del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità";*

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale "Responsabile unico del progetto" (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto Ministeriale del 29/03/2012 n. 53 ed in particolare l'art. 4, comma 5, in virtù del quale ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è tenuto a versare all'AIFA un diritto annuale (*Annual Fee*) per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il cui importo - ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 4 - è stabilito in misura ridotta nel caso il soggetto obbligato al versamento sia una microimpresa, una piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CEE ed autocertificato dal titolare stesso con dichiarazione sostitutiva;

Considerata, pertanto, la necessità per l'AIFA di verificare per ciascun titolare di AIC la sussistenza dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa, ove autocertificati in fase di versamento del diritto annuale (*Annual Fee*);

Considerata, altresì, la necessità per l'AIFA di effettuare il controllo di cui agli artt. 94 e ss. del d. lgs. n. 36/2023 sul possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti, in sede di presentazione delle offerte, per la partecipazione alle gare d'appalto e/o concessione indette dall'Agenzia;

Preso atto che ai fini di tali verifiche è necessario acquisire presso le rispettive CCIAA i dati del personale occupato e/o di bilancio afferenti a ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio e che, tuttavia, tali dati non sono accessibili tramite il sito <https://verifichepa.infocamere.it>, realizzato da InfoCamere S.C.p.A. per conto delle Camere di Commercio italiane, per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n. 183), che ha sancito il principio della "decertificazione" e che permette alle

Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;

Tenuto conto, quindi, della possibilità offerta da Infocamere S.C.p.A. a tutte le Pubbliche Amministrazioni tramite il portale <http://www.registroimprese.it> di consultare il patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane per intero e richiedere tutti i documenti ufficiali di un'impresa (quali visure, bilanci, protesti, atti) attraverso il servizio "Telemaco";

Visto il contratto a tal fine stipulato da AIFA con Infocamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 72/2024, in scadenza il prossimo 15/10/2025;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa - Ufficio ANGP - prot. ID n. 195314708 del 29/08/2025, con il quale è stato richiesto l'acquisto - per il periodo dal 16/10/2025 al 15/10/2026 - dei servizi elaborativi di accesso alla banca dati del Registro Imprese e del Registro Protesti "Telemaco" fornito da InfoCamere S.C.p.A., nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti, per le funzionalità Ricerca Imprese, Ricerca Persone e Ricerca Protesti, per un importo pari a euro 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 54/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 01/09/2025, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Vista l'offerta del 29/07/2025, acquisita al prot. AIFA n. 0098693-30/07/2025-AIFA-AIFA-A in data 30/07/2025, presentata ad AIFA da Infocamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, la quale definisce le modalità di adesione al Registro Imprese e al Registro Protesti a mezzo della stessa Infocamere S.C.p.A, indicando che l'utilizzo del servizio "Telemaco" è soggetto al versamento di una tariffa annuale in base alla fascia di utenza prescelta dall'Amministrazione, sulla base del numero di operazioni annuali per ciascuna utenza, quantificata in € 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA, per la fascia di utenza A1, sino a 2.250 operazioni annuali "per user"(All.2);

Vista la Delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che, nel caso di acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati delle Camere di Commercio mediante la stipula da parte di un'amministrazione aggiudicatrice di un contratto con InfoCamere S.C.p.A. non si applica il Codice dei contratti pubblici in quanto trattasi di *"servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"* e che quindi alla fattispecie in parola trova applicazione il sopra citato art. 56 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 36/2023;

Vista la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG;

Visto altresì quanto precisato da ANAC nelle FAQ sugli *"Obblighi di pubblicazioni concernenti i contratti esclusi e gratuiti"*, aggiornate al 13/06/2024, e precisamente nella risposta al

quesito n. 2 in cui è stabilito che *“Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo non trovano piena applicazione le regole della trasparenza di cui al combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28 del d.lgs. 36/2023, come descritte nelle delibere ANAC 261 e 264 del 2023, trattandosi di fattispecie di contratti esclusi per la quale, ai sensi della Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023, non si acquisisce un CIG e i cui dati pertanto non sono raccolti dalla BDNCP...(OMISSIS)...Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo le stazioni appaltanti possono comunque decidere di pubblicare in “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo un criterio di compatibilità, la struttura proponente; l’oggetto dell’accordo/affidamento; l’affidatario/assegnatario; l’importo e gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore (oppure, anziché i soli estremi del provvedimento, il documento integrale).”*;

Preso atto pertanto che, nella fattispecie in parola, non sussiste l’obbligo di acquisizione del codice CIG (codice identificativo gara) né quello della trasmissione del ciclo di vita del contratto alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), trattandosi di un servizio escluso dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023 e dalle FAQ ANAC sopra citate;

Visto l’art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Ritenuto di poter procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) in quanto trattasi di servizio escluso dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi del predetto art. 56, comma 1 lettera a) del d. lgs n. 36/2023 e anche alla luce dell’importo dell’acquisto inferiore a 5.000 euro;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con la società Infocamere S.C.p.A., rilasciata dalla dirigente della struttura richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura (All. 3);

Ritenuta l’offerta in argomento congrua, seria e sostenibile, nonché legittima e conforme all’interesse pubblico;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla stipula del contratto con la società Infocamere S.C.p.A., ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 36/2023, per l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e Registro Protesti – opzione A “Servizio Telemaco” fascia di utenza A1, sino a 2.250 operazioni annuali “per user”, per una durata di dodici mesi decorrenti dal 16/10/2025 fino al 15/10/2026, per un importo da versare in favore di InfoCamere S.C.p.A. pari a € 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla stipula del contratto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera a) del d. lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico Infocamere S.C.p.A., P.IVA 02313821007, con sede legale in Roma (RM), Via G.B. Morgagni, 13, - 00161, per i servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e Registro Protesti "Telemaco" realizzato da InfoCamere S.C.p.A. – opzione A: "Servizio Telemaco" – fascia di utenza A1 sino a 2.250 operazioni annuali "per user" – per la durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 16/10/2025 fino al 15/10/2026.
2. Con il presente provvedimento si dispone che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avverrà al di fuori del MePA mediante un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.110,00 (millecentodieci/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sui budget degli anni 2025 e 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Infocamere S.C.p.A..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.

Roma, 08/09/2025

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio dell’01/09/2025 n. 54/2025 attestante la copertura finanziaria;
2. Offerta dell’OE Infocamere S.C.p.A. del 29/07/2025, assunta al prot. AIFA n. 0098693-30/07/2025-AIFA-AIFA-A in data 30/07/2025;
3. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dalla Dirigente richiedente l’acquisto, nonché RUP della procedura.

Pubblicato sul profilo del committente in data 09/09/2025.